



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

TUTELA AMBIENTE

PRATICA N. _

ORDINANZA N. 810 / 2015

Oggetto:

EMERGENZA AMBIENTALE, CONTENIMENTO DELL' INQUINAMENTO ATMOSFERICO. LIMITAZIONE ALL' ESERCIZIO PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E LAVAGGIO STRADE.
--

SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 04.08.1999 n. 351 che all'art. 7 prevede che le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

Visto il Decreto Ministeriale 02.04.2002 n. 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione;

Vista la L.R. 43 del 07.04.2000 che all'art. 3 affida alla Provincia, nell'ambito della definizione dei piani d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 05.08.2002 n. 109-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal D.M. 60, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la "valutazione della qualità dell'aria ambiente" prevista dall'art. 5 del Decreto Legislativo 04.08.1999 n. 351;

Visto che la Regione Piemonte con D.G.R. 11.11.2002 n. 14-7632 ha provveduto ad aggiornare l'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione che devono essere adottati dalla Provincia ed in particolare visto l'allegato 2 punto 2.1.2 laddove si contempla la possibilità di adottare misure di carattere temporaneo, che possano comportare anche limitazioni del riscaldamento ambientale, quali la riduzione del grado di riscaldamento negli ambienti degli uffici pubblici, e via via, negli edifici commerciali e delle imprese e nelle case di civile abitazione;

Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dal sistema di monitoraggio della qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di Alessandria dell'ARPA, sul territorio della Provincia di Alessandria, presenta particolare criticità per quanto attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali e medie giornaliere non rispettano i

valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato Decreto Ministeriale 02.04.2002 n. 60;

Che la centralina di riferimento territoriale per il rilevamento delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera sta rilevando ormai da parecchi giorni concentrazioni di polveri fini superiori al valore limite orario ammesso pari a 50 µg/m³, e la Provincia di Alessandria ha attivato il livello di allarme 2;

Tenuto altresì conto che qualora le condizioni meteorologiche previste per il prossimo periodo restino analoghe a quelle verificatesi negli ultimi 15 giorni e conseguentemente non siano tali da permettere una diluizione della concentrazione di inquinanti, è prevista la possibilità di attivare il livello di allarme 3;

Vista la Deliberazione G.C. n.°72 del 18/02/2004 relativa all'adozione di misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

Visto il Piano Comunale per il Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.°29 del 22/04/2004, che prevede la possibilità di adottare, per ognuno dei livelli, una o più azioni previste dal Piano stesso, e più specificatamente:

- A livello 2:

1. Adozione targhe alterne per la circolazione degli autoveicoli;
2. Predisposizione di un servizio straordinario di lavaggio strade;
3. Revisione dell'orario di distribuzione delle merci;

- A livello 3:

1. Blocco totale del traffico;
2. Predisposizione di un servizio straordinario di lavaggio strade;
3. Revisione dell'orario di distribuzione delle merci;
4. Adozione di limiti massimi di temperature interne agli edifici;

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti;

Richiamata l'ordinanza n. 807 del 14.12.2011, adottata in seguito a specifico Tavolo Tecnico tenutosi in data 05/12/2011 presso la Provincia di Alessandria, che imponeva:

"1) Che la temperatura all'interno degli edifici pubblici (con eccezione degli edifici adibite a scuole di ogni ordine e grado), delle attività commerciali, delle imprese, venga ridotta di 1° rispetto al limite previsto dal D.P.R. 412/1993 e s.m.i. e non superi in ogni caso i 20°C;
2) Che il periodo di mantenimento della temperatura massima all'interno di tali edifici non sia superiore alle 13 ore giornaliere";

Ritenuto confermare le disposizioni contenute nell'ordinanza sopraccitata e prevedere quale ulteriore provvedimento finalizzato a limitare il carico di emissioni inquinanti un lavaggio straordinario delle strade da effettuarsi a cura della Società Cosmo S.p.A. nei giorni 30 e 31 dicembre salvo variazioni delle condizioni meteorologiche

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Visto l'art. 17 dello Statuto della Città di Casale Monferrato

ORDINA

1) Che la temperatura all'interno degli edifici pubblici (con eccezione degli edifici adibite a scuole di ogni ordine e grado), delle attività commerciali, delle imprese, venga ridotta di 1° rispetto al limite previsto dal D.P.R. 412/1993 e s.m.i. e non superi in ogni caso i 20°C;

2) Che il periodo di mantenimento della temperatura massima all'interno di tali edifici non sia superiore alle 13 ore giornaliere,

dal giorno successivo alla data della presente ordinanza e sino a diverse disposizioni che potranno essere emanate al venir meno delle attuali condizioni meteorologiche e, di conseguenza, al ridursi delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera.

INVITA

Tutti i cittadini residenti ove sia possibile impiegare sistemi alternativi di riscaldamento, a non utilizzare impianti a biomassa di piccola taglia (inferiori ai 35 kW) come ad esempio caminetti, sia chiusi che aperti, stufe a pellet, caldaie a pellet, caldaie a legna ecc.)

ORDINA

Alla Società Cosmo S.p.A. l'effettuazione di un lavaggio straordinario delle strade da effettuarsi nelle giornate di mercoledì 30 e giovedì 31 dicembre, salvo abbassamento significativo delle temperature minime tali da costituire pericolo per la pubblica sicurezza oppure precipitazioni meteorologiche che consentano l'abbattimento naturale del carico di emissioni inquinanti;

MANDA

Copia della presente a mezzo regolare notifica alla Società Cosmo S.p.A. con sede in Casale Monferrato in Via Achille Grandi 45 C nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale Ing. Fiorenzo Borlasta;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza alla Provincia di Alessandria – Dipartimento Territorio Ambiente e Infrastrutture, all'ARPA Agenzia di Alessandria, all'ASL AL - S.I.S.P, al Settore Tutela Ambiente e Settore di Polizia Locale del Comune di Casale Monferrato.

AVVISA

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, si informa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Casale Monferrato, 24/12/2015

SINDACO
Concetta Palazzetti

